

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.
 - La Commissione non ha condotto indagini sufficienti in merito al caso di specie, sicché ha adottato la propria decisione in base ad informazioni lacunose ed erronee.
 - La Commissione avrebbe erroneamente valutato, perlomeno, la conformità alle condizioni di mercato del prezzo della cessione delle attività, il suo obiettivo e la sua logica economica.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti sanciti dall'articolo 296 TFUE e dalla relativa giurisprudenza.
 - Tale censura riguarda segnatamente la motivazione afferente alla questione della conformità alle condizioni di mercato del prezzo al quale l'attività di HelB è stata ceduta.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria a taluni principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente al principio del legittimo affidamento e al principio di proporzionalità.
 - La ricorrente poteva legittimamente ritenere, da un lato, che l'indagine effettuata dalla Commissione riguardasse unicamente le misure e persone individuate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale e, dall'altro, che se l'indagine fosse estesa alla cessione delle attività o alla sua persona, la Commissione avrebbe esteso in modo corrispondente la decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l'avrebbe ascoltata.
 - L'obbligo di rimborso, per quanto attiene al beneficiario iniziale, deve in ogni caso essere considerato contrario al principio di proporzionalità nei limiti in cui eccede il prezzo realmente pagato la cessione delle attività e, per quanto riguarda la ricorrente, nei limiti in cui supera la differenza tra il prezzo di vendita asseritamente sottovalutato e il suo giusto valore.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un'applicazione manifestamente erronea dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
 - Le misure individuate nella decisione della Commissione non comportavano un aiuto di Stato vietato.
 - Nessuna delle misure qualificate dalla Commissione come aiuti di Stato vietati era destinata alla ricorrente.

Ricorso proposto il 9 settembre 2019 – EP/Commissione

(Causa T-605/19)

(2019/C 383/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EP (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD9 per l'esercizio di promozione 2018;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, in particolare alla luce del fatto che il comitato paritetico di promozione ha raccomandato la promozione del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») da parte dell'autorità che ha il potere di nomina in quanto essa non avrebbe effettuato un reale esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari ammissibili alla promozione.
3. Terzo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione che vizierebbero comunque la decisione impugnata, sulla base della motivazione di quest'ultima disponibile.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24 ter dello Statuto e dell'articolo 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto, in quanto il ricorrente sarebbe stato penalizzato a causa delle funzioni che svolge nell'ambito della rappresentanza del personale.

Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Shindler e a./Commissione

(Causa T-627/19)

(2019/C 383/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Italia) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il rifiuto esplicito del 13 settembre 2019 della Commissione europea di riconoscere una carenza;
- dichiarare che la Commissione europea si è illegittimamente astenuta dall'adottare:
 - da un lato, una decisione a tutela della cittadinanza europea dei ricorrenti britannici con una vita privata e familiare in altri Stati dell'Unione europea e che non hanno avuto diritto di voto per decidere sull'uscita dall'Unione europea del loro Stato d'origine solo a causa dell'esercizio della libertà di circolazione (15 year-rule), e questo a prescindere dal fatto che vi sia o meno un accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
 - dall'altro lato, una decisione vincolante che si applichi in modo uniforme negli altri 27 Stati dell'Unione nei quali vivono cittadini britannici, contenente misure diverse relative all'ingresso, al soggiorno, ai diritti sociali e all'attività professionale applicabili in caso di mancanza di accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea;